

Avv. Angela Monti

Avv. Annamaria Mugnolo  
Avv. Chiara De Leito  
Avv. Davide Scaglione

Milano 20123 • P.za Virgilio n. 4  
Tel. +39.02.48024371-2-3 R.A.  
Fax +39.02.48024374

Lugano 6900 • Via Cattori 5  
Tel. +41.919605270  
Fax +41.919605279

Torino 10137 • Via G. Reni 213/22  
Tel. +39.011.5709787  
Fax +39.1786021221

[www.studiotributariomonti.it](http://www.studiotributariomonti.it)  
[info@studiotributariomonti.it](mailto:info@studiotributariomonti.it)

*Milano, 17 giugno 2010*

## TAXLETTER

### **Oggetto: ancora molti dubbi sugli obblighi dei frontalieri**

Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, ha previsto all'art. 38 comma 13 che: “ *gli obblighi dichiarativi previsti dall'art.4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 non si applicano:*

1. (...);
2. *Ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività”.*

La disposizione sopra richiamata esclude dagli obblighi dichiarativi i frontalieri e i soggetti che prestano la propria attività lavorativa in Paesi Limitrofi.

Con specifico riferimento ai frontalieri occorre partire dalla Convenzione Italia - Svizzera che richiama all'art. 15 comma 4 l'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani.

Infatti, l'art. 1 dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera del 1974 prevede che: “*i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della*

*remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”.*

In attuazione di tale accordo, il Ministero delle Finanze ha stabilito che: *“la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese”.*

È evidente, pertanto, che la nozione di lavoratore frontaliero riguarda solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell’ambito della fascia di 20 km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l’Italia.

La norma, tuttavia, sembra estendere l’esonero degli obblighi dichiarativi relativi al c.d. monitoraggio fiscale anche ad altri soggetti che prestino attività lavorativa in zone di confine. Non è chiaro pertanto l’ambito di applicazione soggettivo della norma.

L’art. 38 del D.L. n.78/2010 pone un secondo dubbio interpretativo laddove prevede l’esclusione degli obblighi dichiarativi: *“(…) con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria (...)”.* La disposizione in commento sembra escludere dalla compilazione del modulo RW qualunque investimento e/o attività di natura finanziaria detenuti nel Paese in cui si svolge l’attività lavorativa. Quindi la norma in commento pare non solo non tenere in considerazione la distinzione tra conto su cui si accreditano le remunerazioni e risparmi delle stesse, ma addirittura letteralmente prescinde dalla fonte da cui derivano gli investimenti stessi (che potrebbe essere diversa dal reddito di lavoro).

Ciò in palese contrasto con quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E, la quale era stata emanata per dare risposta ai quesiti posti da soggetti residenti nello Stato italiano che prestano la propria attività lavorativa in uno Stato estero. La circolare in parola aveva imposto anche ai frontalieri l’osservanza della L. 4 agosto 1990, n.227 (monitoraggio fiscale) quanto agli obblighi relativi alle operazioni transfrontaliere e agli investimenti detenuti all’estero.

La circolare 48/E sopracitata aveva infatti chiarito che, pena l'applicazione delle note sanzioni in tema di monitoraggio (dal 10% al 50% dell'importo trasferito e dal 10% al 50% della consistenza non dichiarata) anche il soggetto "frontaliere" avrebbe dovuto indicare nella sezione II del modulo RW quanto esistente sul c.d. "conto stipendio" al 31/12 di ogni anno qualora l'ammontare complessivo fosse stato superiore a 10.000 euro; lo stesso avrebbe dovuto dirsi per eventuali investimenti che fossero stati trasferiti su un deposito titoli presso un intermediario non residente.

Nella sezione III lo stesso soggetto avrebbe invece dovuto indicare tutti i trasferimenti **da, verso e sull'estero che avessero interessato le attività di cui alla sezione II**, ossia, ad esempio, i trasferimenti operati verso l'Italia per le usuali esigenze di vita proprie e della famiglia tutte le volte in cui l'ammontare complessivo di detti trasferimenti superasse l'importo **annuo** di euro 10.000 (sommando ai trasferimenti verso l'Italia anche i trasferimenti in ipotesi operati sull'estero ma anche gli eventuali ritrasferimenti avvenuti verso lo stesso Paese in cui si presta l'attività lavorativa. Si immagini, ad esempio, che i trasferimenti operati verso l'Italia per le esigenze di investimento della famiglia fossero poi stati ritrasferiti all'estero per qualsiasi ragione).

Se era assolutamente auspicabile che al soggetto frontaliere fossero concesse delle agevolazioni in relazione a tali obblighi in considerazione della detassazione del reddito da lavoro in Italia, meno chiara appare la ragione dell'estensione dell'esonero a tutti i soggetti che prestino attività lavorativa nelle zone di frontiera il cui reddito deve essere invece assoggettato a tassazione in Italia. Analogamente pare insensata l'estensione dall'esonero di ogni e qualsivoglia investimento operato dal soggetto che presti attività lavorativa all'estero con la sola limitazione che detto investimento debba essere detenuto nel Paese in cui questo presti l'attività lavorativa.

Non si vede infatti per quale ragione debbano essere esclusi dal monitoraggio i redditi percepiti da detti investimenti (rendite finanziarie, immobili ecc) addirittura a prescindere da qualsiasi connessione con il reddito di lavoro percepito all'estero.

Non vi è da escludere, pertanto, che una interpretazione estensiva della norma, ancorchè coerente con la sua lettera, non venga confermata in sede di conversione del decreto – legge e non venga accettata pacificamente nella prassi operativa dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In mancanza dell’obbligo di indicazione nella sezione III del quadro RW del trasferimento di denaro effettuato tramite un bonifico dal conto stipendio estero ad un conto corrente italiano, merita una riflessione il caso in cui il trasferimento dall’estero verso l’Italia avvenga secondo la modalità c.d. “*del trasporto al seguito*”.

Al riguardo viene in rilievo l’art. 3 del D.Lgs. 19 novembre 2008 n. 195 che sancisce che “*chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete*”.

La violazione di quanto previsto dall’art. 3 citato “*è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell’importo trasferito e che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all’art. 3, con un minimo di euro 300*”.

Anche dopo le semplificazioni apportate dalla manovra in tema di RW nessuna norma o interpretazione giustifica una eccezione a queste disposizioni per il soggetto che rivesta la qualifica di “frontaliere”.

Inoltre, nel caso in cui questi omettesse la dichiarazione in dogana, potrebbe porsi il problema di come giustificare all’Amministrazione finanziaria italiana le movimentazioni finanziarie in caso di accertamento fiscale.

Come noto, infatti, l’art. 32 del D.P.R. 600/1972 dispone una presunzione legale relativa di redditività dei prelievi e versamenti operati in contanti su qualsiasi conto (italiano o estero) di cui risulti titolare un soggetto residente. La norma è stata introdotta con la finalità di colpire l’evasione di esercenti attività d’impresa e professionisti; sia la sua lettera che la sua *ratio* depongono sicuramente in tal senso.

E’ evidente, tuttavia, che, specie per i lavoratori frontalieri che godono del regime speciale della detassazione del reddito in Italia, la prova della

qualificazione della fonte di un reddito che correttamente non compare in dichiarazione spetta al contribuente. Nel momento in cui questi dovesse giustificare all'autorità fiscale italiana le movimentazioni in contanti sui propri conti, se intendesse difendersi esibendo la documentazione attestante il rapporto di lavoro estero, dovrebbe gioco forza autodenunciare il compimento delle violazioni in materia valutaria sopra evidenziate.

Pertanto, alla luce delle riflessioni di cui sopra, appare preferibile che anche i frontalieri abbandonino la prassi invalsa del contante effettuando i trasferimenti dal conto stipendio al conto italiano nella forma del bonifico bancario e si comportino anche con riferimento al conto estero di accredito dello stipendio come se si trattasse di un conto presso un intermediario residente. Da un lato, infatti, è ben possibile che l'Amministrazione italiana, conoscendo agevolmente le coordinate dell'ordinante residente, chieda a questi conto dell'attività svolta all'estero, d'altro canto, come si è visto, è lo stesso contribuente che potrebbe avere l'esigenza di fornire prova della regolarità della propria posizione fiscale per evitare l'applicazione di presunzioni legali relative a suo svantaggio.

Il nostro studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Avv. Angela Monti